

Napoli, 8 maggio 2024

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 7/2024 **Approvato il c.d. “Decreto Coesione”**

Con la presente si ritiene opportuno e doveroso comunicare a tutte le Aziende assistite **che, in data 7 maggio 2024, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 60/2024 (c.d. “Decreto Coesione”)**. Tale decreto, in attuazione del PNRR, definisce il quadro normativo nazionale per l’attuazione delle politiche di coesione europee 2021-2027.

Di seguito, le principali novità:

Autoimpiego nel lavoro autonomo

- **Autoimprenditorialità**, ovvero una serie di incentivi e contributi a fondo perduto distinti per area geografica, in particolare e rivolti ai giovani di età inferiore ai 35 anni di età e che abbiano i seguenti requisiti:
 - a) Condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Piano Nazionale Giovani, donne e lavori 2021 – 2027;
 - b) Inoccupati, inattivi e disoccupati;
 - c) Disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.
- **Voucher da 30.000 euro** destinato ad imprese, lavoratori autonomi e professionisti del Centro Nord Italia per l’avvio di attività in forma individuale o collettiva, in uno a contributi a fondo perduto pari al 65% di una spesa fino a 120.000 euro; per spese oltre i 120.000,00 e fino ad un massimo di 200.000,00 il contributo è ridotto al 60%. Nela caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali, o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale od il risparmio energetico, l’importo del voucher è elevato ad € 40.000,00;
- **Resto al Sud 2.0** destinato ad imprese, lavoratori autonomi e professionisti del Sud Italia per l’avvio di attività in forma individuale e collettiva. In questo caso gli incentivi sono garantiti da voucher per un valore di 40.000 euro, elevati a 50.000 euro nel caso di beni digitali o destinati al risparmio energetico. Anche per gli aspiranti imprenditori e professionisti del Sud sono previsti contributi a fondo perduto pari al 75% per spese fino a 120.000 euro e pari al 70% per le spese comprese tra 120.000 e 200.000 euro.

Sgravi per l'assunzione

- **Bonus Giovani**

Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, viene introdotto un esonero contributivo pari al 100% dei contributi previdenziali ed entro il limite massimo di 500,00 euro mensili e comunque nei limiti della spesa autorizzata di 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 254,1 milioni di euro per l'anno 2027, in favore dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, giovani che non abbiano compiuto il 35esimo anno di età e che non abbiano mai avuto in precedenza (nell'intera vita lavorativa) un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'agevolazione ha una durata massima di 24 mesi ed è rivolta alle assunzioni effettuate nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico ed ai rapporti di apprendistato. A tal riguardo, si precisa che, qualora la sede di lavoro o l'unità produttiva di impiego è ubicata nell'area denominata "Zona Economica Speciale Unica" per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) l'importo massimo fruibile mensilmente a titolo di sgravio è elevato a 650 euro mensili. L'esonero contributivo può essere legittimamente richiesto solo dai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto nella medesima unità produttiva a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero contributivo in parola o di altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, inoltre, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

- **Bonus Donne**

Il Decreto Legge in questione introduce, inoltre, una specifica agevolazione per favorire l'occupazione di lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Zona Economica Speciale unica (ZES) per il Mezzogiorno.

In favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato lavoratrici rientranti in una delle seguenti categorie:

- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nelle Regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE,

viene previsto un esonero contributivo pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 650 euro su base mensile, nel limite di spesa di 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 115,7 milioni di euro per l'anno 2027. L'esonero spetta per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dalla data

di assunzione. **Le assunzioni al fine del godimento dell'esonero in parola devono comportare un incremento occupazionale netto.**

- **Bonus ZES**

Viene previsto uno specifico esonero contributivo per i datori di lavoro e aziende con limite dimensionale fino a 10 lavoratori dipendenti con sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni del Sud Italia rientranti nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

L'agevolazione è prevista per un periodo massimo di 24 mesi, relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, di lavoratori che alla data di assunzione abbiano compiuto 35 anni di età e che siano disoccupati da almeno 24 mesi. L'esonero, fermo restando i premi INAIL, opera sul 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro nel limite massimo mensile pari a 650 euro.

L'esonero contributivo, infatti, può essere legittimamente richiesto solo dai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto nella medesima unità produttiva a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero contributivo in parola o di altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, inoltre, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Si rappresenta, infine, unicamente per completezza d'informazione, che l'efficacia dei suddetti esoneri è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ed è compatibile con la maxi-deduzione per le nuove assunzioni previsto dalla Legge di Bilancio 2024.

Sull'argomento, ad ogni modo, questo Studio resta a completa disposizione per quant'altro dovesse necessitare a tal riguardo.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Maria Cafasso
